



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 496 DEL 29/07/2026

Settore: SETTORE SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA PERSONA

Unità Proponente: BANDI GARE E CONTRATTI

OGGETTO: RINNOVO DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "IL TEMPO CHE ACCOGLIE" ALL'INTERNO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA NIDO DEL SOLE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO PER L'ANNO EDUCATIVO 2026/2027 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG B7EE25023A

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 26/07/2024 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 18/12/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 30/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 30/03/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;

Visti gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all'ordinamento finanziario e contabile, in particolare in merito all'assunzione e alla gestione di impegni di spesa;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 534 del 28/08/2025 è stato affidato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.36/2023, all'operatore economico Zelig

Sociale Soc. Coop. Sociale Onlus, con sede in Siena (SI), Via Esterna Fontebrandina n. 35, C.F. e P.IVA 00843080524, il servizio di gestione del progetto "il tempo che accoglie" all'interno del servizio educativo per la prima infanzia Nido del Sole del Comune di San Gimignano per l'anno educativo 2025/2026, con la possibilità di prorogare il contratto per una durata massima pari ad un ulteriore anno educativo (2026/2027);

- in data 03/10/2025 è stato stipulato, tra l'operatore economico Zelig Sociale Soc. Coop. Sociale Onlus e questa Amministrazione Comunale, il contratto Rep. 2625/2025, relativo al servizio di gestione del progetto "il tempo che accoglie" all'interno del servizio educativo per la prima infanzia Nido del Sole del Comune di San Gimignano, per l'anno educativo 2025/2026;

Considerato che l'art. 4 del suddetto contratto e l'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto prevedono espressamente, quale mera facoltà del Comune, l'opzione di rinnovo del contratto per una durata massima pari ad un ulteriore anno educativo (2026/2027);

Vista la relazione presentata in data 09/07/2026 (prot. n. 14839/2026) dall'operatore economico Zelig Sociale Soc. Coop. Sociale Onlus, nella quale si illustrano le modalità organizzative attuate per l'attività di gestione del progetto "il tempo che accoglie", all'interno del servizio educativo per la prima infanzia Nido del Sole, nell'anno educativo 2025/2026;

Ritenuto che l'impresa Zelig Sociale Soc. Coop. Sociale Onlus abbia eseguito il servizio di gestione del progetto "il tempo che accoglie", all'interno del servizio educativo per la prima infanzia Nido del Sole, in maniera corretta e puntuale, senza rilievi o difformità rispetto al contratto e al Capitolato Speciale d'Appalto, con risultati positivi in termini di soddisfazione dell'utenza;

Considerato che, a seguito di un'analisi dell'andamento e del grado di soddisfazione del servizio, si ritiene opportuno mantenere lo svolgimento del suddetto servizio anche per l'anno educativo 2026/2027;

Considerato pertanto opportuno e conveniente per l'Amministrazione Comunale avvalersi della facoltà di rinnovo dell'affidamento del servizio per un ulteriore anno educativo (2026/2027), così come previsto dal sopra richiamato contratto e secondo le condizioni in esso indicate;

Dato atto che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto, il personale richiesto sarà commisurato alle attuali esigenze, al fine di garantire la corretta realizzazione del progetto;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 09/07/2026, con la quale è stato stabilito di:

- avvalersi della facoltà di rinnovo del contratto tra l'operatore economico Zelig Sociale Soc. Coop. Sociale Onlus e il Comune di San Gimignano per il servizio di

gestione del progetto "il tempo che accoglie", all'interno del servizio educativo per la prima infanzia Nido del Sole del Comune di San Gimignano, per un ulteriore anno educativo (2026/2027);

- dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona di provvedere a comunicare al suddetto operatore economico il provvedimento e procedere alla redazione di tutti gli atti necessari per la sottoscrizione del rinnovo del contratto;

Considerato che il servizio dovrà essere svolto alle stesse condizioni del contratto in scadenza;

Ritenuto di procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

Dato atto che:

- il CIG relativo all'intervento è B7EE25023A;
- l'operatore economico è in possesso di tutti i requisiti di carattere generale e della capacità a contrarre con P.A. richiesti dalla normativa vigente;
- se necessario, si provvederà all'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023;
- la stipulazione del contratto avverrà, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, mediante scrittura privata;

Visto lo schema di contratto, allegato A) al presente atto;

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, è il Dott. Valerio Bartoloni, Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona del Comune di San Gimignano;

DETERMINA

1. di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di provvedere, per le motivazioni espresse in narrativa, al rinnovo del contratto relativo al servizio di gestione del progetto "il tempo che accoglie", all'interno del servizio educativo per la prima infanzia Nido del Sole del Comune di San Gimignano, per l'anno educativo 2026/2027, a favore dell'operatore economico Zelig Sociale Soc. Coop. Sociale Onlus, con sede in Siena (SI), Via Esterna Fontebranda n. 35, C.F. e P.IVA 00843080524, alle stesse condizioni del contratto di appalto in scadenza, previste nel Capitolato Speciale di Appalto, che verrà allegato al contratto, dando atto che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto, il personale richiesto sarà commisurato alle attuali esigenze, al fine di garantire la corretta realizzazione del progetto;

3. di impegnare, a favore dell'operatore economico Zelig Sociale Soc. Coop. Sociale Onlus, con sede in Siena (SI), Via Esterna Fontebranda n. 35, C.F. e P.IVA 00843080524, la somma di € 45.000,00, come segue:

- € 24.302,22 sul B.P. 2026, al Capitolo 1540/4 "Spese generali asilo nido – servizi esterni e progetti";
- € 20.697,78 sul B.P. 2027, al Capitolo 1540/4 "Spese generali asilo nido – servizi esterni e progetti";

CIG. B7EE25023A;

4. di dare atto che il CIG relativo all'intervento è B7EE25023A;

5. di dare atto che, se necessario, si provvederà all'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023;

6. di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, mediante scrittura privata;

7. di approvare lo schema di contratto, allegato A) al presente atto;

8. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, è il Dott. Valerio Bartoloni, Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona del Comune di San Gimignano;

9. di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa di cui alla presente determinazione, senza l'adozione di ulteriori provvedimenti, previa verifica della regolarità delle forniture e della relativa fattura, ai sensi dell'art. 184 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;

10. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

11. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i nuovi vincoli di finanza pubblica.

IL DIRIGENTE
BARTOLONI VALERIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PREMETTONO

	- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 31/07/2025 si è
	provveduto ad approvare la realizzazione del progetto “Il tempo che
	accoglie” per la durata di n. 1 anno, con opzione di rinnovo per n. 1 ulteriore
	anno, per un importo annuo non superiore ad € 65.000,00, ed il relativo
	capitolato;

	- che con determinazione dirigenziale n. 534 del 25/08/2025 si è provveduto
	ad affidare il servizio di gestione del progetto "il tempo che accoglie"
	all'interno del servizio educativo per la prima infanzia Nido del Sole del
	Comune di San Gimignano, per l'anno educativo 2025/2026, con la
	possibilità di prorogare il contratto per una durata massima pari ad un
	ulteriore anno educativo (2026/2027), all'operatore economico Zelig Sociale
	Soc. Coop. Sociale Onlus, con sede in Siena (SI), Via Esterna Fontebrandina n.
	35, C.F. e P.IVA 00843080524;

	- che in data 03/10/2025 è stato stipulato, tra l'operatore economico Zelig
	Sociale Soc. Coop. Sociale Onlus e questa Amministrazione Comunale, il
	contratto Rep. 2625/2025, relativo al suddetto servizio per l'anno educativo
	2025/2026;

	- che l'art. 4 del suddetto contratto e l'art. 2 del Capitolato Speciale
	d'Appalto prevedono espressamente, quale mera facoltà del Comune,
	l'opzione di rinnovo del contratto per una durata massima pari ad un ulteriore
	anno educativo (2026/2027);

	- che, con deliberazione n. 144 del 09/07/2026, la Giunta Comunale ha
	espresso la volontà di avvalersi della facoltà suddetta;

	- che, con determinazione dirigenziale n. ____ del __/__/2026, si è provveduto
--	--

al rinnovo del contratto relativo al servizio di gestione del progetto "il tempo che accoglie", all'interno del servizio educativo per la prima infanzia Nido del Sole del Comune di San Gimignano, per l'anno educativo 2026/2027, a favore dell'operatore economico Zelig Sociale Soc. Coop. Sociale Onlus, con sede in Siena (SI), Via Esterna Fontebrandia n. 35, C.F. e P.IVA 00843080524, alle stesse condizioni del contratto di appalto in scadenza, previste nel Capitolato Speciale di Appalto, dando atto che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto, il personale richiesto sarà commisurato alle attuali esigenze, al fine di garantire la corretta realizzazione del progetto;

- che l'operatore economico è in possesso di tutti i requisiti di carattere generale e della capacità a contrarre con la P.A. richiesti dalla normativa vigente, così come risultante dalla documentazione conservata agli atti d'Ufficio;

- che, con nota prot. n. ____/2026 è stata disposta, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, l'esecuzione anticipata del contratto a decorrere dal __/__/2026;

- che è intenzione delle parti arrivare alla stipula di un formale contratto.

Ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.

TUTTO CIO' PREMESSO

I predetti Signori contraenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso.

Art.1 – Oggetto: il Comune, come sopra rappresentato, affida all'Affidatario, che tramite il suo rappresentante accetta, l'appalto del servizio di gestione del

Progetto “Il tempo che accoglie” all’interno del servizio educativo per la prima infanzia Nido Del Sole del Comune di San Gimignano per l’anno educativo 2026/2027.

Art.2 – Corrispettivo: il corrispettivo presunto per l'anno educativo di durata del contratto (2026/2027) viene determinato nella somma di € 42.857,14 (Euro quarantaduemilaottocentocinquantasette/14) oltre IVA 5%, così per un totale di € 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00), di cui € 42.107,14 oltre IVA per il servizio ed € 750,00 oltre IVA per oneri della sicurezza. La suddetta quantificazione è comunque meramente indicativa in quanto saranno corrisposte dall'Amministrazione Comunale le somme risultanti dagli effettivi servizi resi; il corrispettivo per il servizio prestato, infatti, sarà commisurato alle ore ed ai giorni effettivi di lavoro.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto, il personale richiesto sarà commisurato alle attuali esigenze, al fine di garantire la corretta realizzazione del progetto.

Art.4 – Durata: l'appalto ha la durata di 1 anno educativo (2026/2027), con decorrenza dall'inizio fino alla fine dell'anno educativo stesso.

In casi eccezionali, il contratto di appalto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 120, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023. In tali casi, l'Affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto agli stessi patti e condizioni in esso previsti.

Art. 5 – Verifiche di conformità e penali: ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 del Capitolato Speciale di Appalto, nel corso della durata del contratto, il Comune effettua verifiche di conformità volte a constatare il livello qualitativo dei servizi prestati e il rispetto di tutti gli obblighi assunti dall'Affidatario con la stipula del contratto. Qualora si verificassero, da parte dell'Affidatario, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, tali da non prevedere la risoluzione de iure del contratto o per le motivazioni previste dal presente Capitolato, il Comune si riserva la facoltà di applicare una penale giornaliera compresa tra lo 0,5 e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al disservizio o all'inadeguata estrinsecazione delle attività. In caso di comminazione di oltre 5 penali nel periodo di vigenza contrattuale, il Comune, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art.6 – Subappalto: tutte le attività richieste dal presente contratto sono eseguite in proprio dall’Affidatario. Ai sensi dell’art. 119, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del medesimo decreto, è escluso il subappalto delle attività oggetto del presente appalto in ragione delle relative specifiche caratteristiche e tenuto conto della natura delle prestazioni che ne costituiscono l’oggetto, caratterizzate dalla

delicatezza educativa e relazionale dei compiti cui il personale è preposto e dalla necessità di un corretto rapporto e di un'adeguata disponibilità psicologica verso gli utenti del servizio.

Art.7 – Modalità di pagamento: il pagamento del corrispettivo di cui all’art. 2 del presente contratto avverrà con cadenza mensile sulla base di presentazione di regolare fattura e di un rendiconto, anch’esso mensile, che descriva i servizi resi. Il corrispettivo sarà commisurato alle ore ed ai giorni effettivi di lavoro.

Il contratto è soggetto alla disciplina di revisione dei prezzi in conformità a quanto disposto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

Art.8 – Garanzia definitiva: l’Affidatario, a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, ai sensi degli articoli 117 e 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 21 del Capitolato Speciale di Appalto, ha presentato garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. _____ rilasciata da _____, agenzia di _____, in data __/__/2026, di € 2.142,85 (Euro duemilacentoquarantadue/85).

La suddetta garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste nel Capitolato Speciale di Appalto, il Comune potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla cauzione definitiva come sopra costituita e l’Affidatario sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all’uopo fissate. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo

comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

Art.9 – Responsabilità e polizza assicurativa: per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, l'Affidatario risponde di tutti i danni, diretti e indiretti, arrecati a persone, cose, opere e materiali, sia del Comune che di terzi, che siano conseguenza del comportamento, di atti e fatti imputabili al personale adibito ai servizi in appalto e/o allo stesso Affidatario. A tale scopo, come previsto dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto, l'Affidatario ha stipulato idonea polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a persone e/o cose (RCTO), valevole per tutta la durata del contratto e con massimale unico pari a € 3.000.000,00, mediante polizza assicurativa n. _____ rilasciata da _____, agenzia di _____, in data ____/____/2026.

Art.10 – Adempimenti per il personale: in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del Capitolato Speciale di Appalto, nell'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, l'Affidatario è obbligato all'osservanza delle normative e di ogni altra vigente disposizione in materia di assunzione, retribuzione e tutela dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri economici ed organizzativi. I servizi devono essere eseguiti dall'Affidatario mediante personale regolarmente inquadrato, per trattamento giuridico ed economico, nelle mansioni proprie per lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio. Il Comune resta comunque estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'Affidatario e i suoi dipendenti e non è pertanto in alcun modo responsabile per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, infortuni e altra disposizione di legge inerente al

	personale dell’Affidatario.	
	L’Affidatario si obbliga, assumendone la piena responsabilità, ad ogni	
	adempimento ed obbligo previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, “Testo unico sulla	
	salute e sicurezza sul lavoro” e da tutte le altre norme e disposizioni vigenti	
	ed applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro. E’ onere	
	dell’Affidatario far osservare al proprio personale tutte le disposizioni e	
	provvidenze antinfortunistiche e garantire comunque il rispetto di tutte le	
	vigenti norme in materia di sicurezza da parte del personale, nonché fornire	
	tutte le necessarie informazioni e le possibili forme di supporto per agevolare	
	la conoscenza e l’applicazione di tali norme. L’Affidatario assume ogni	
	responsabilità ed onere per danni derivanti dal mancato adempimento delle	
	norme e disposizioni di cui sopra.	
	L’Affidatario deve provvedere all’adeguata formazione del proprio personale	
	in tema di primo soccorso e antincendio, in base alle normative vigenti o a	
	precise prescrizioni riguardanti le strutture educative comunali. Per il	
	personale operante nel Nido d’Infanzia Comunale è richiesto	
	obbligatoriamente il possesso di attestato di formazione Antincendio per	
	Rischio Elevato e della idoneità tecnica rilasciata dai VV.FF. Tutto il	
	personale ausiliario (qualora richiesto all’Affidatario), essendo impiegato	
	anche in mansioni legate allo sporzionamento e preparazione di alimenti	
	semplici, dovrà possedere Attestato di formazione HACCP per Alimentaristi	
	Attività di Tipo Complesso e dovrà svolgere le attività di addestramento	
	annuale previste dalla normativa regionale (Regolamento CE n. 852/2004,	
	D.G.R.T. n. 20226/2018).	
	L’Affidatario è tenuto ad esibire in qualsiasi momento, a richiesta del	

	Comune, la documentazione necessaria a comprovare l'adempimento degli	
	obblighi di cui al presente articolo.	
	In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, o qualora siano	
	riscontrate altre irregolarità, il Comune, oltre a poter applicare le penali di cui	
	all'art. 5, si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto ed eventuali	
	ulteriori provvedimenti del caso.	
	Art.11 – Cessione del contratto: il presente contratto non può essere ceduto,	
	a pena di nullità. Fatto salvo quanto previsto all'art.120, comma1, lettera d) la	
	cessione del contratto è nulla, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice.	
	Art.12 – Risoluzione e recesso: per la risoluzione e il recesso trovano	
	applicazione le disposizioni di cui agli articoli 122 e 123 del Codice, nonché	
	quanto previsto dall'art. 24 del Capitolato Speciale di Appalto. E' inoltre	
	causa di risoluzione del contratto il mancato adempimento degli obblighi	
	relativi al personale e di altre norme in materia di lavoro.	
	Art.13 – Elezione del domicilio: a tutti gli effetti contrattuali, il Comune e	
	l'Affidatario eleggono domicilio legale presso la sede del Comune di San	
	Gimignano, sita nel Palazzo Comunale, in Piazza Duomo n. 2.	
	Art.14 – Controversie: per le controversie che dovessero insorgere durante	
	l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto tra l'Affidatario e il	
	Comune è competente il Foro di Siena, rimanendo espressamente esclusa la	
	compromissione in arbitri.	
	Art.15 – Riservatezza e trattamento dei dati personali: ai sensi	
	dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) relativo alla	
	protezione dei dati personali, il Comune informa che i dati relativi	
	all'Affidatario saranno trattati, nel rispetto dei principi e con le modalità	

	indicate in detto Regolamento, esclusivamente nella procedura relativa	
	all'affidamento e saranno resi pubblici ai fini degli adempimenti degli	
	obblighi di trasparenza comunicati agli enti preposti al controllo.	
	“Responsabile” del suddetto trattamento è il Dott. Valerio Bartoloni,	
	Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona. Ai sensi dell'articolo	
	28 del Regolamento UE n. 679/2016, l'Affidatario è nominato responsabile	
	del trattamento nell'ambito del servizio oggetto del presente contratto.	
	L'informativa completa in materia di riservatezza e trattamento dei dati è	
	reperibile sul sito internet del Comune.	
	Art.16 – Tracciabilità dei flussi finanziari: ai sensi e per gli effetti	
	dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010: a) le parti assumono tutti	
	gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla	
	citata legge; b) le parti stabiliscono che il contratto è sottoposto alla clausola	
	risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state	
	eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa; c)	
	l'Affidatario, il Subappaltatore o il Subcontraente che ha notizia	
	dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità	
	finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del	
	rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la	
	Prefettura – Ufficio del Governo territorialmente competente.	
	Art.17 – Norme di chiusura e rinvio: l'appalto è regolato dal presente	
	contratto e dal Capitolato Speciale di Appalto, allegato A) al presente	
	contratto. Per quanto non espressamente previsto, si applicano residualmente	
	le norme e le disposizioni vigenti in materia.	
	Art.18 – Spese: tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla	

Art.16 – Tracciabilità dei flussi finanziari: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010: a) le parti assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge; b) le parti stabiliscono che il contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa; c) l’Affidatario, il Subappaltatore o il Subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la Prefettura – Ufficio del Governo territorialmente competente.

Art.18 – Spese: tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla

eventuale registrazione del presente atto, ivi compresi i bolli, imposte e tasse
sono ad esclusivo carico dell’Affidatario. Il presente contratto è sottoposto a
registrazione in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 26/04/86, n. 131.

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, il contraente ha presentato
opportuna ricevuta del pagamento effettuato con modello F24 ELIDE, per
l'importo di € _____.

Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i..

Il Comune di San Gimignano, Dott. Valerio Bartoloni

L'Affidatario, Sig. _____



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Determinazione N. 496 del 29/07/2026

OGGETTO: RINNOVO DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "IL TEMPO CHE ACCOGLIE" ALL'INTERNO DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA NIDO DEL SOLE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO PER L'ANNO EDUCATIVO 2026/2027 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG B7EE25023A .

Vista la determinazione trasmessa di cui all'oggetto, si appone, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, come segue:

Tipo	Bilancio	Numero	Bilancio/PEG	Descrizione	Beneficiario	Importo
Impegno	2027	99	1540/4	PROGETTO "IL TEMPO CHE ACCOGLIE" PRIMA INFANZIA NIDO DEL SOLE 2026/2027 - CIG B7EE25023A	ZELIG SOCIALE SOC. COOP. ONLUS	20.697,78
Impegno	2026	1019	1540/4	PROGETTO "IL TEMPO CHE ACCOGLIE" PRIMA INFANZIA NIDO DEL SOLE 2026/2027 - CIG B7EE25023A	ZELIG SOCIALE SOC. COOP. ONLUS	24.302,22

Conseguentemente detta determinazione è esecutiva

30/07/2026

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
(CESARI FRANCESCO)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.
21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)